

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1251

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati BORELLINI GINA, GHISLANDI, BOLDRINI, POLANO, MAGLIETTA, PAJETTA GIULIANO, SCIORILLI BORRELLI, ROSSI PAOLO MARIO, MONTANARI OTELLO, BIGI, ALBARELLO, NICOLETTO, AVOLIO, RAFFAELLI, BOTTONELLI, PIGNI

Presentata il 23 maggio 1959

Concessione della 13^a mensilità agli invalidi di prima categoria con o senza assegno di super-invalidità e agli invalidi ascritti dalla 2^a all'8^a categoria

ONOREVOLI COLLEGHI! — La 13^a mensilità fu accordata, come noto, a tutti i pensionati dello Stato provvisti di pensione ordinaria nel 1953, con la legge n. 876 ed il Parlamento, approvandola, compì un atto di giustizia sociale poiché era veramente ingiusto che un vecchio dipendente statale, giunto all'età del collocamento a riposo, venisse a perdere un diritto di cui godeva quando era in attività di servizio, il diritto cioè ad una 13^a mensilità delle sue competenze.

Tanto più giusto e necessario era quel provvedimento in quanto la «13^a» era già stata accordata anche ai pensionati della previdenza sociale con la legge 4 aprile 1952, n. 218.

Gli unici pensionati che rimasero così esclusi dal beneficio della «13^a» furono i pensionati di guerra, risultandone una situazione veramente paradossale poiché i militari pensionati per servizio ordinario godevano di quel beneficio, mentre i militari pensionati con pensione privilegiata di guerra ne restavano esclusi: il *privilegio* della pensione di guerra di traduceva quindi in un danno!

Eppure l'A. N. M. I. G. aveva presentato *fin dal 1947* istanza per la concessione della

«13^a» agli invalidi di guerra di 1^a categoria con o senza assegno di super invalidità, ma il Governo di allora si era limitato a concedere ad essi, con il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 37, una indennità straordinaria annua di lire 20.000 adducendo che ove la richiesta dell'A. N. M. I. G. fosse stata accolta, uguale diritto alla «13^a» mensilità poteva essere accampato anche dagli altri pensionati dello Stato, eventualità questa che avrebbe creato — si affermava — gravi difficoltà per l'erario.

Sembrava dunque logico che, caduta con la sopracitata legge n. 876 del 1953 tale pregiudiziale, la giusta richiesta dell'Associazione fosse senz'altro accolta integralmente. Ci si limitò invece — e ci vollero ancora due anni di lotte per strappare la limitata concessione — ad elevare, con la legge 30 ottobre 1955, n. 1063, la predetta indennità straordinaria annua, graduandone l'importo secondo il grado di super invalidità.

Soltanto nel 1957, con la legge n. 616, fu finalmente accordata la «13^a» agli invalidi di guerra di 1^a categoria, con o senza assegno di super invalidità, che non svolgano attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri.

Dobbiamo rilevare che pur con il sopracitato provvedimento legislativo il problema della « 13^a » ai pensionati di guerra non è stato ancora integralmente risolto poiché ne sono rimasti ancora esclusi — unici fra i pensionati d'Italia — gli invalidi di guerra delle categorie minori, dalla 2^a all'8^a, e le vedove, i genitori, gli orfani dei Caduti in guerra, titolari di pensioni di guerra indirette.

Si può osservare che gli invalidi di guerra delle dette categorie hanno, per legge, il diritto del collocamento al lavoro mentre gli invalidi di 1^a categoria ed i grandi invalidi hanno diritto alla « 13^a » purché non svolgano comunque una attività lavorativa.

Sta però il fatto che non tutti gli invalidi di guerra delle categorie minori lavorano, poiché, nonostante la legge sul collocamento obbligatorio, molti sono gli invalidi di guerra disoccupati a causa delle numerose inadempienze da parte dei datori di lavoro — fra cui, primi fra tutti, gli Enti pubblici — ed in conseguenza della situazione generale economica per cui la disoccupazione, nella carenza di quelle profonde riforme strutturali che sarebbero necessarie, è diventata in Italia un male cronico.

Vi sono inoltre i vecchi invalidi di guerra che non possono più lavorare e non sussiste alcun motivo plausibile per negare ad essi quel diritto della « 13^a » ormai acquisito da tutti i pensionati.

La questione che interessa anche i titolari di pensioni di guerra indirette, viene a porsi in termini più generali ed investe, a nostro avviso, un problema giuridico di fondo.

È giusto cioè, e più precisamente, è giuridicamente fondato il concetto a cui si informa l'attuale disposizione di legge relativa alla « 13^a » per gli invalidi di 1^a categoria e per i grandi invalidi e cioè l'esclusione da tale diritto degli invalidi che lavorano?

La risposta a questo quesito assume il massimo interesse non soltanto per quegli invalidi di 1^a categoria o grandi invalidi che eventualmente lavorano, ma evidentemente per tutti i pensionati di guerra, di tutte le categorie.

Occorre ricordare innanzitutto che un principio fondamentale della legislazione sulle pensioni di guerra, è la intangibilità delle pensioni stesse. L'articolo 33 della legge 12 luglio 1923, n. 1491, riconfermato poi dal l'articolo 54 della legge 10 settembre 1950, n. 648, stabilisce infatti che: « Nessuna modificazione nel trattamento di pensione viene fatto agli invalidi di guerra, qualunque sia il grado di rieducazione professionale conse-

guito e qualunque sia lo stipendio, mercede o assegno che a qualsiasi titolo essi possano riscuotere per l'opera propria dallo Stato, dagli Enti pubblici e privati ».

È questa una delle più importanti conquiste dei mutilati ed invalidi di guerra e questo diritto, da essi definitivamente acquisito, non può essere in alcun modo leso o menomato.

Ricordato quanto sopra, vediamo ora quale è esattamente il carattere giuridico che la « 13^a » riveste nel quadro della retribuzione spettante al lavoratore per la sua opera. Come ovvio, quanto verremo notando, vale anche, analogamente, per le pensioni.

È indubbio che la « 13^a » ha carattere retributivo, com'è confermato dalla giurisprudenza in materia. Essa costituisce cioè uno degli elementi della retribuzione; non è una liberalità del datore di lavoro, ma una prassi divenuta obbligatoria per forza di consuetudine, tale da configurarsi come un diritto del lavoratore; è infatti normalmente dovuta, con carattere di obbligatorietà e di continuità (pur se annuale) come appunto stabilito dai contratti collettivi di lavoro.

La « 13^a » è pertanto un elemento integrativo normale della retribuzione di cui fa parte a tutti gli effetti; basta ricordare, ad esempio, che per i lavoratori essa deve essere computata nel calcolo dell'indennità di licenziamento e di anzianità.

Ne consegue che escludere un lavoratore od un pensionato dal beneficio della « 13^a » significherebbe, di fatto, decurtargli la retribuzione o pensione. E non è questa una semplice ipotesi esemplificativa poiché è invece quel che appunto si verifica per gli invalidi di 1^a categoria con o senza assegno di super invalidità che, avendo conseguito un certo grado di rieducazione professionale, esplicando una attività lavorativa, poiché ad essi in base al disposto dell'articolo 11 della legge 26 luglio 1957, n. 616, viene negata, perché lavorano, la « 13^a » della pensione di guerra.

Né può opporsi il fatto, che essi percepiscono già una tredicesima mensilità come lavoratori, poiché quella « 13^a » costituisce, di pieno diritto, parte della retribuzione che essi riscuotono per il loro lavoro.

Negare ad essi la « 13^a » della loro pensione di guerra in relazione ad una competenza ad essi spettante per l'attività lavorativa da essi eventualmente svolta, significa ledere gravemente il principio fondamentale della intangibilità della pensione di guerra, con manifesta deroga ingiustificata all'articolo 22

della legge 12 luglio 1923, n. 1491, e dell'articolo 54 della legge 10 settembre 1950, n. 648.

Possiamo quindi concludere che il disposto di cui al citato articolo 11 della legge n. 616 è in aperto contrasto con tassative disposizioni di legge, lede gravemente un principio giuridico fondamentale della pensionistica di guerra e dovrebbe quindi essere opportunamente modificato nel senso che la « 13^a mensilità » spetti a tutti gli invalidi di 1^a categoria ed ai grandi invalidi indipen-

dentemente dal fatto che essi svolgano o meno un'attività lavorativa.

La questione si pone in questi termini anche per gli invalidi di guerra delle categorie dalla 2^a all'8^a anche se lavorano.

* * *

Per le considerazioni suesposte affidiamo fiduciosamente alla vostra approvazione la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 11 della legge 26 luglio 1957, n. 616, sostitutivo dall'articolo 28 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è sostituito dal seguente:

« A favore degli invalidi di 1^a categoria, con o senza assegno di super invalidità e degli invalidi ascritti alle categorie dalla 2^a all'8^a, è concessa una indennità speciale annua pari ad una mensilità del trattamento complessivo della pensione in godimento, compresi i relativi assegni accessori.

Tale indennità è corrisposta in unica soluzione nel mese di dicembre di ogni anno ».

ART. 2.

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge sarà provveduto con riduzione di pari importo del fondo iscritto nel capitolo n. 380 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1959-60.

ART. 3.

Il beneficio di cui all'articolo 1 decorre dall'anno di entrata in vigore della presente legge.